



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 192 del 06/05/2021, con oggetto Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Decreto di conferimento incarico di direzione dell'Ufficio VIII dell'USR Lazio, Ambito Territoriale di Latina, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 [redacted] pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ\_CON\_LAZ - SC\_LAZ - 0004078 - Ingresso - 13/05/2021 - 17:09 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/05/2021 n. 176 con la seguente osservazione:

Con la presente, si comunica la registrazione del provvedimento indicato in oggetto, facendo tuttavia presente quanto segue.

[redacted] è al terzo incarico consecutivo di dirigente dell'Ufficio VIII ai sensi del comma 6, art. 19 d. lgs. n. 165/2001 (precedenti decreti: DDG n. 154 del 21 aprile 2015 e DDG. n. 257 del 12 aprile 2018) e, pertanto, pur prendendo atto che la stessa è stata selezionata a valle di una procedura comparativa (svolta a seguito di pubblicazione di un precedente avviso rivolto ai dirigenti amministrativi di ruolo dell'Amministrazione, andato deserto), si richiama, per il futuro, all'attenzione dell'Amministrazione la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «... la rinnovabilità dell'incarico deve incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa anticorruzione attraverso la fissazione di criteri di rotazione per gli incarichi esposti a rischio corruttivo.» (Sezione centrale di legittimità, Del. n. SCCLEG/24/2014/PREV e n. SCCLEG/7/2016/PREV, e Sez. reg. Lazio Del. n. 118/2016/PREV e n. 9/2018/PREV).

In particolare, oltre a richiamare la ragionevole durata degli incarichi, si rammenta che la legge n. 190/2012, relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, sancisce il principio di "rotazione" degli incarichi, manifestando chiaramente un notevole disfavore nei confronti della prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi conferiti (articolo 1, comma 4, lett. e), articolo 1, comma 5, lett. b).

Lo stesso D.M. n. 121 del 31 marzo 2021 del Ministro dell'Istruzione (che adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023) riprende il concetto della rotazione degli incarichi, quale principio cardine della legislazione anticorruzione e quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Nel Piano in parola, in particolare, si legge che "...la rotazione del personale dirigenziale costituisce una delle misure più significative ed efficaci per il contrasto della corruzione. Essa va applicata secondo una programmazione annuale nei confronti dei dirigenti amministrativi di prima e di seconda fascia, con gradualità e tendenzialmente dopo un periodo di tempo corrispondente al completamento del secondo incarico consecutivo".

Ciò posto, si richiede all'Amministrazione, per il futuro, di adeguarsi a quanto sopra indicato e si richiama l'obbligo di pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Amministrazione, dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Consigliere Delegato  
ALESSANDRO FORLANI  
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore  
MARINELLA COLUCCI  
(Firmato digitalmente)